

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 28 settembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per ai fini dell'efficace applicazione del regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), è finalizzata ad estenderne l'ambito di applicazione, per l'individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in vista del rimpatrio;

ricordato che:

- il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016) 197), che prevede una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, al potenziamento del sistema EURODAC e al rafforzamento dell'Ufficio europeo per l'asilo (EASO). In tale Comunicazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare un sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri;

- in conformità a questo piano di riforme, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di tre proposte recanti la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013 cosiddetto Dublino III (COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013 Eurodac (COM(2016) 272) e la riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EASO (COM(2016) 271), definendolo come il primo passo verso la riforma globale del sistema europeo comune di asilo;

- il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un ulteriore pacchetto di quattro proposte, volte a completare la riforma del sistema comune di asilo, ovvero: 1. una

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

proposta che crea una procedura comune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); 2. una proposta di riforma della direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016) 466); 3. una proposta di revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari (COM(2016) 465); 4. una proposta volta a definire un quadro strutturato in materia di reinsediamento, al fine di potenziare le vie legali di accesso all'UE e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari (COM(2016) 468);

considerato che la proposta di regolamento in titolo prevede tra l'altro:

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di estendere l'ambito di applicazione di Eurodac ai dati di cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare, che non sono quindi richiedenti protezione internazionale, al fine di facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare;

- al nuovo articolo 2, l'obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui al regolamento (i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i cittadini di Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro);

- ai nuovi articoli 10, 13 e 14, l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto da 14 a sei anni;

- al nuovo articolo 17, l'abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre si mantiene invariato a 10 anni il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale, al fine di garantire che gli Stati membri possano seguire i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea dopo il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale se la persona interessata non è autorizzata a soggiornare in un altro Stato membro;

considerata la relazione trasmessa il 25 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui il Governo segnala la proposta in titolo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale e ne fornisce, nel merito, una valutazione complessivamente positiva,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative, rispettivamente: - a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; - a una politica comune dell'immigrazione che includa l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; - a una cooperazione di polizia che includa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; - a la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol, compresa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di

paesi o organismi terzi. Si tratta, peraltro, delle medesime basi giuridiche del regolamento (UE) n. 603/2013 che va a riformare, a cui si aggiunge quella sull'immigrazione regolare e clandestina;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione del regolamento Eurodac, sull'acquisizione – omogenea in tutti gli Stati membri – dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto, anche ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, in funzione di un'efficace applicazione della normativa Dublino, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta;

si ritiene, a tale riguardo, apprezzabile la previsione, di cui al nuovo articolo 17, della conservazione non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare. Peraltro tale periodo è allineato con quanto previsto dalla direttiva rimpatri (2008/115/CE), dal regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008) e dal regolamento EES che istituisce un sistema di ingressi/uscite dei cittadini di Paesi terzi dalle frontiere esterne (COM(2016) 194);

si evidenzia, inoltre, come l'introduzione dell'obbligo del fotosegnalamento dai sei anni di età, consenta una maggior tutela dei minori, sia di quelli non accompagnati che dei minori al seguito dei familiari, nel caso di allontanamento dal nucleo di riferimento;

si ritiene, infine, che la proposta possa costituire un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione.

Lucio Romano